



LE NOTIFICHE DEGLI ATTI TRIBUTARI

Manuale operativo

a cura di Mario Fiore e Antonio Lepre Magistrati Tributari ¹

¹ **Mario Fiore**, già magistrato ordinario, attualmente Magistrato Tributario - Pres. Sez. presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Salerno.

Antonio Lepre, già magistrato ordinario, Professore abilitato in Diritto Privato nonché Professore di Diritto Tributario dell'Impresa presso la Università Parthenope di Napoli, attualmente Magistrato Tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria I° di Napoli.

Indice

1. La Notificazione: Definizione - pag. 4
2. I caratteri essenziali della notificazione - pag. 4
3. Conoscenza legale e conoscenza effettiva - pag. 4
4. Notificazione in senso stretto, in senso ampio, comunicazione e pubblicità - pag. 4
5. Finalità della notificazione - pag. 4
6. Caratteristiche delle notifiche in ambito tributario - pag. 4
7. Le Notifiche Tributarie nella Giurisprudenza - pag. 4
8. Il luogo della notificazione - pag. 5
9. Il domicilio fiscale - pag. 5
10. Domicilio Fiscale e Residenza - pag. 5
11. Variazione del Domicilio Fiscale - pag. 5
12. Dovere di Comunicazione del nuovo Domicilio Fiscale - pag. 6
13. Efficacia del Nuovo Domicilio - pag. 6
14. Domicilio Eletto - pag. 6
15. I soggetti della notificazione - pag. 7
16. Gli Ufficiali Giudiziari - pag. 7
17. Competenza dell'Ufficiale Giudiziario - pag. 7
18. La Relata di Notifica - pag. 8
19. La Querela di Falso - pag. 8
20. Querela di Falso e Raccomandata Ordinaria - pag. 8
21. Querela di Falso ed avviso di ricevimento - pag. 8
22. La Notifica Diretta a mezzo posta - pag. 8
23. Disciplina della notifica diretta a mezzo posta - pag. 9
24. La cartella notificata direttamente dal Concessionario - pag. 9
25. Altre Ipotesi di Notifica Semplificata - pag. 9
26. Le Notifiche in materia di tasse automobilistiche - pag. 10
27. La Notifica diretta degli avvisi di accertamento imposablesativi - pag. 10
28. La Notifica degli avvisi di accertamento degli Enti Locali - pag. 11
29. La Notifica semplificata della cartella alle persone giuridiche - pag. 11
30. Notifica diretta e Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari - pag. 11
31. Obblighi del Notificante nella Notifica semplificata - pag. 12
32. L'avviso di giacenza - pag. 12

- 33. Caratteristiche dell'avviso di giacenza e prova del rilascio - pag. 12
- 34. La Notificazione in mani proprie - pag. 12
- 35. Perfezionamento della notifica in mani proprie - pag. 13
- 36. La notifica a soggetti terzi - pag. 13
- 37. Disciplina della Notifica a soggetti terzi - pag. 13
- 38. La Notifica al Portiere da parte dell'ufficiale giudiziario - pag. 14
- 39. La notifica al portiere da parte del Messo Comunale o Messo Speciale - pag. 14
- 40. La notifica diretta a mezzo posta al portiere - pag. 14
- 41. Le notifiche alle persone giuridiche - pag. 14
- 42. Le Presunzioni nelle notifiche alle persone giuridiche - pag. 15
- 43. La notifica diretta a mezzo posta alla persona giuridica - pag. 15
- 44. La notifica per compiuta giacenza - pag. 15
- 45. Le notifiche per irreperibilità relativa - pag. 16
- 46. Notifiche per irreperibilità assoluta - pag. 16
- 47. Casi di Irreperibilità Assoluta - pag. 17
- 48. La Notifica alle Società di Fatto - pag. 17
- 49. La notifica al Curatore Fallimentare - pag. 18
- 50. Le Notifiche Telematiche - pag. 18
- 51. La Posta Elettronica Certificata - pag. 18
- 52. Le Notifiche Telematiche nell'Accertamento Tributario - pag. 19
- 53. Le Notifiche Telematiche nel Processo Tributario - pag. 19
- 54. La Trasmissione della PEC - pag. 19
- 55. I Vizi della PEC - pag. 19
- 56. PEC non risultante da Pubblici Registri - pag. 20
- 57. Le Notifiche di Poste Private - pag. 20

1. La Notificazione: Definizione La notificazione è volta a provocare la conoscenza, come si evince dal suo stesso nome, derivante dal latino *notum* facere. Nell'istituto tuttavia il ruolo preponderante è svolto dal «facere», dalle attività da svolgere, e non dalla «*notitia*»: l'effettivo conseguimento della conoscenza non è essenziale affinché il procedimento si perfezioni (Minoli) .

2. I caratteri essenziali della notificazione La notificazione va effettuata in forma necessariamente documentale (Punzi). La trasmissione è effettuata da un soggetto cui la legge, in astratto, attribuisce la possibilità di compiere questa attività. È uno strumento di produzione della conoscenza “in forma ufficiale” o “solenne” .

3. Conoscenza legale e conoscenza effettiva La Cassazione nella sentenza n.2323 del 2 marzo 2000, ha statuito che “l'effettiva conoscenza da parte del destinatario, pur costituendo lo scopo della notificazione, è estranea alla sua struttura, in quanto rientra nella sfera volitiva del destinatario” .

4. Notificazione in senso stretto, in senso ampio, comunicazione e pubblicità La notificazione in senso stretto è caratterizzata dall'intervento di un soggetto abilitato dietro incarico del soggetto notificante. La notificazione in senso ampio si ha quando manca tale intervento (es. notificazione diretta a mezzo posta degli atti processuali e degli atti tributari sostanziali). La comunicazione, (tipica degli atti giudiziari) in contrapposizione alla notificazione, è un mezzo più breve e meno formale per portare a conoscenza della parte un fatto del procedimento tributario di imposizione e in cui manca l'intervento del soggetto abilitato. La pubblicità è generale non è caratterizzata dalla presenza di un destinatario determinato e di una direzione predeterminata .

5. Finalità della notificazione La notificazione implica una “spinta dinamica verso un destinatario determinato e/o, quanto meno, determinabile nella sua genericità numerica a ricevere ciò che l'impulso direzionale tende a portare a conoscenza” (B.Cusato) .

6. Caratteristiche delle notifiche in ambito tributario In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cfr Cass. 21071/ 2018) .

7. Le Notifiche Tributarie nella Giurisprudenza La notificazione, da un lato, è condizione di efficacia degli atti impositivi, in quanto, stante il loro carattere recettizio, consente ad essi la produzione degli effetti, senza tuttavia incidere sulla loro validità (Corte di cassazione, sezione quinta civile, ordinanza 24 agosto 2018, n. 21071) e dall'altro lato, integra un requisito di validità dell'atto consequenziale, posto che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 marzo 2008, n. 5791; sezione quinta civile, ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1144). Va, inoltre, considerato che, la nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Corte Costituzionale Sent.n. 36 del 27/03/2025) .

8. Il luogo della notificazione L' art. 60, primo comma, lettera c) del DPR 600/73 “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario” .

9. Il domicilio fiscale È disciplinato dall’art. 58 del DPR 600/73. Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato è individuabile nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, mentre per le persone fisiche non residenti, nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è individuabile nel comune in cui hanno la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; nel caso in cui manchi anche quest’ultima, nel comune in cui hanno una sede secondaria o una stabile organizzazione o nel comune in cui esercitano l’attività .

10. Domicilio Fiscale e Residenza Il concetto di domicilio fiscale è costituito non soltanto dall’individuazione del Comune di residenza, ma anche dall’indirizzo, ovverosia il luogo fisico all’interno del comune di domicilio fiscale in cui il contribuente può essere reperito e dove la notificazione va effettuata; ciò si ricava dal concetto di residenza di cui all’art. 58, comma 1, che implica la presenza di un indirizzo, e dall’art. 60, commi 2 e 3, dove è stabilito che per le persone

fisiche le variazioni o le modifiche di indirizzo nell'ambito dello stesso comune di residenza, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto dal trentesimo giorno dalla variazione.

11. Variazione del Domicilio Fiscale Ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione (cfr. Cass. Sez. V n. 25504/20025 del 17.09.2025); le variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, sicché è regolare la notifica dell'atto effettuata entro il predetto termine dilatorio al precedente luogo di residenza del contribuente (cfr. Cass. VI-5, n. 10967/2017); gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento (cfr. Cass. V, n. 41137/2021).

12. Dovere di Comunicazione del nuovo Domicilio Fiscale Il contribuente ha un dovere di comunicazione specifica della variazione anagrafica, al fine di ottenere la variazione di domicilio fiscale, sempre e comunque dopo il termine dilatorio di trenta giorni, donde sul contribuente incombe la prova dell'avvenuta rituale comunicazione, ai fini di far decorrere il predetto termine dilatorio (cfr. Cass. Sez. V n. 28733/2024 e n. 3473/2025).

13. Efficacia del Nuovo Domicilio Il termine di efficacia del nuovo domicilio non può essere eccessivamente procrastinato infatti la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precedente termine di 60 gg. Corte Costituzionale, sentenza n. 360 del 19 dicembre 2003: "Questa Corte ha avuto modo di affermare che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998). Il legislatore può, dunque, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l'attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, l'esercizio del suo diritto di difesa. Pregiudizio che certamente si verifica ove

l'anzidetto differimento sia stabilito, come nella previsione di cui alla norma impugnata, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell'atto dinanzi alle commissioni tributarie. Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, restando comunque riservata al legislatore l'individuazione di un diverso e più congruo termine per l'opponibilità della variazione anagrafica all'amministrazione finanziaria".

14. Domicilio Eletto L'art. 60, primo comma, lettera d), del DPR 600/73 prevede la possibilità di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano. L'elezione di domicilio deve essere comunicata all'ufficio competente con raccomandata con avviso di ricevimento oppure in via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'art. 59 DPR 600/73 stabilisce che l'Amministrazione Finanziaria ha il potere di modificare il domicilio fiscale, con provvedimento notificato al contribuente, spostandolo dal comune in cui egli ha la residenza anagrafica a quello in cui il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per le persone giuridiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

15. I soggetti della notificazione I soggetti coinvolti nel procedimento di notificazione sono generalmente tre: la parte istante, che lo promuove, che governa il procedimento, e che ha interesse a far pervenire l'atto ad un determinato destinatario; il destinatario, cioè colui che deve acquisire la conoscenza legale dell'atto; l'ufficiale notificatore, a cui la legge attribuisce potestà notificatoria e che cura materialmente la notifica dell'atto.

16. Gli Ufficiali Giudiziari Pubblico ufficiale che garantisce la certezza della conoscenza legale dell'atto notificato. Art. 106 DPR 1229/1959: "L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente". Art. 107 II comma DPR 1229/1959: "Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali".

17. Competenza dell'Ufficiale Giudiziario La competenza è esclusiva se la notifica è eseguita nei confronti di persone residenti nella sua circoscrizione, mentre, nel caso di persone non residenti, solo per gli atti di competenza delle autorità giudiziarie della sua sede e solo per mezzo del servizio

postale. Secondo la tesi più risalente è nulla la notificazione effettuata fuori dalla circoscrizione territoriale dell'ufficiale giudiziario personalmente e non a mezzo del servizio postale (Cfr Cass n. 9272 del 10 maggio 2005.). La Corte di Cassazione ha composto il contrasto statuendo invece che l'incompetenza dell'ufficiale giudiziario è vizio che non genera nullità essendo le ipotesi tassative ex art 156 cpc. (Cfr SS UU 17533 del 22 maggio 2018 "In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione").

18. La Relata di Notifica L'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni e attesta, con la relata di notifica, la veridicità delle attività svolte, che si riverbera sul valore probatorio dell'atto che accerta l'avvenuta notifica. La relata di notifica è un atto pubblico ai sensi dell'art 2700 c.c., in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario medesimo, fanno piena prova fino a querela di falso [.

19. La Querela di Falso Se l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto intrinseco della notizia apprese sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass. n. 14454 del 2020). Tuttavia "le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto". (Cass. n. 6562 del 2020).

20. Querela di Falso e Raccomandata Ordinaria La querela di falso avente ad oggetto la natura apocriфа della firma apposta sull'avviso di ricevimento di una raccomandata ordinaria non è lo strumento idoneo per superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., in quanto l'agente postale, nel caso di raccomandata "ordinaria" non è tenuto ad accertarsi che il soggetto ricevente sia effettivamente chi afferma di essere e l'incontestata consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario rende la notifica perfezionata e valida, in difetto della prova contraria prevista dall'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n. 29539/2020, Cass. 25712/2021, Cass. 28872/2018) .

21. Querela di Falso ed avviso di ricevimento Ove la notifica avvenga a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale che si sia avvalso del servizio postale ai sensi degli articoli 149 c.p.c. e 7 e seguenti della legge n. 890/1982, assume rilevanza la querela di falso, stante la valenza fidefacente dell'avviso di ricevimento e la qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente postale. (Cass RG 29187/2025 del 05/11/2025) .

22. La Notifica Diretta a mezzo posta L'art. 26, comma 1, del DPR 602/73 stabilisce che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero , previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale" aggiunge, inoltre, "la notifica può essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Secondo una tesi dal combinato disposto della prima e seconda parte del comma in esame, si evince che la notificazione della cartella di pagamento va effettuata da un agente abilitato allo scopo, e che tale agente può servirsi del servizio postale per portare a termine la notifica .

23. Disciplina della notifica diretta a mezzo posta L'ente si avvale della facoltà di notificazione semplificata mediante invio diretto della raccomandata (con la busta bianca), senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore). Si applicano le norme che disciplinano il servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, ovvero il DPR n.156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale), il DPR n.655/1982 (Approvazione regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il Decreto 01/10/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) e, infine, in seguito al trasferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale, la

delibera 20/6/2013 n. 385/13/Cons (Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale)

24. La cartella notificata direttamente dal Concessionario In tema di notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, parte 2, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. La cartella, infatti, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 3, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6-3 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16556; Cass., Sez. 5, 27 ottobre 2020, n. 23531; Sez. 6-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3, 21 giugno 2023, n. 17841; Cass., Sez. 5, 25 ottobre 2023, n. 29552). Tale modalità prevista per la riscossione si applica anche per la notifica dell'avviso di accertamento impositivo (Cass 16821/2025) e dell'ingiunzione di pagamento (Cass 18880/2025) .

25. Altre Ipotesi di Notifica Semplificata Sono previste dall' art.3-comma 4 e 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 2448/2007. Comma 4: Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa. Comma 5: La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative. Art 49 DPR 602/73 atti dell'esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento.

26. Le Notifiche in materia di tasse automobilistiche L'avviso di accertamento per il bollo auto può essere notificato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento secondo il disposto dell' art.3 comma 5 del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 2448/2007. La cartella di pagamento successiva può essere notificata anch'essa mediante invio di raccomandata con avviso di

ricevimento ai sensi dell'art 26 DPR 602/73. La Cassazione ha stabilito che la notifica della cartella di pagamento per le tasse automobilistiche deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell' articolo 5, comma 51 della legge 53/1983, che fa scattare al 31 dicembre del terzo anno successivo (a quello in cui era dovuto il pagamento) la prescrizione dell'azione per il recupero delle somme non versate. Secondo la Corte di legittimità questo termine vale sia per la notifica dell'atto prodromico che interrompe la prescrizione (l'avviso di accertamento) sia per la successiva cartella. Non si applica la norma generale secondo cui la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto è diventato definitivo, come stabilisce per tutti gli altri casi l'art. 25, comma 1, lettera c) del Dpr 602/1973 (Il termine entro cui va notificata una cartella di pagamento del bollo auto segue quello previsto dalla normativa di settore, più lungo di un anno rispetto a quello stabilito in generale per i tributi. (Cfr Cassazione, ordinanza 25461/2021 del 21 settembre 2021) .

27. La Notifica diretta degli avvisi di accertamento imposables In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, non ha modificato la disciplina della notifica degli avvisi di accertamento di cui all'art. 14 della L. n. 890 del 1982, sicché è legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento imposables effettuata dall'Ufficio finanziario senza necessità di redazione di relata di notifica. Cassazione civile Sez. Trib. Ord n. 16806 del 23 giugno 2025. Secondo una tesi della dottrina (Glendi) seguita da una giurisprudenza di merito (CTR Torino 757/3/2019 e CTR Lombardia Sez Brescia 4134/25/2018) ma non recepita dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina sulla notifica diretta dovrebbe valere solo per gli atti imposables c.d. secondari (quando il contribuente è già a conoscenza della pretesa e vengono richieste ulteriori somme o conseguenti) non per quelli c.d. primari (in cui cioè viene accertato per la prima volta il tributo dovuto) .

28. La Notifica degli avvisi di accertamento degli Enti Locali Art 1 comma 161 Legge 296 del 2006 «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato ». Ai fini della prova della notifica deve essere esibito l'originale dell'avviso di ricevimento o un duplicato ai sensi del DPR 655/1982 (Cfr Cass 23470/2017). Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata

ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria dell'eventuale vizio della mancanza dell'avviso di ricevimento per raggiungimento dello scopo. (Cfr Cass 26287/2019) .

29. La Notifica semplificata della cartella alle persone giuridiche L'art 14 del Dlgs.vo 159/2015 a partire dal 20 giugno 2016 aveva modificato l'art.26 DPR 602/73 introducendo l'obbligo della notifica esclusivamente a mezzo PEC della cartella di pagamento e degli atti della riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in elenchi. Il Dlgs.vo 13/2024 ha sostituito tale comma con un rinvio al novellato art 60 ter DPR 600/73 che prevede per gli avvisi di accertamento la possibilità della notifica a mezzo PEC e non l'obbligo per i soggetti indicati ed è stato inoltre introdotto l'art 26 bis DPR 602/73 che estende tale facoltatività anche agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione. In definitiva l'Agente della Riscossione potrà notificare la cartella a mezzo PEC o in alternativa a mezzo posta ordinaria con avviso di ricevimento.

30. Notifica diretta e Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari La notifica diretta è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 relative alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. Sez. 5[^], 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5[^], 11 aprile 2024, n. 9866). Nella notifica diretta si redige un 'avviso di ricevimento' da restituire al mittente atto a fede privilegiata quanto alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (a prescindere dalla sottoscrizione e dalla indicazione del nominativo) e non la relata come nella notifica a mezzo posta degli atti giudiziari (Cass 18880/2025 del 10/7/2025)

31. Obblighi del Notificante nella Notifica semplificata L'Ente della Riscossione deve consegnare il plico al domicilio del destinatario e riportare nell'avviso di ricevimento i dati dell'atto notificato che deve allegare in copia. Cfr Cass. Sez. T 398/2026 dell' 08/01/2026 "In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l'Ente impositore invochi

l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia”

32. L'avviso di giacenza Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili (Art 40 DPR 655/1982). Gli invii postali non recapitati, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza: invii semplici: dieci giorni; invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero per i quali i termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Postale Universale (attualmente quindici giorni). Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza. Il servizio di giacenza, può comportare il pagamento di un corrispettivo. (Art. 25 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2008)

33. Caratteristiche dell'avviso di giacenza e prova del rilascio L'avviso di giacenza deve essere immesso nella cassetta postale del destinatario e in esso è indicato l'ufficio postale ove può essere ritirato il plico. In applicazione analogica di quanto previsto per le raccomandate per atti giudiziari dall'art. 8 L.890/82 la notificazione si ha per eseguita dalla data dell'immissione dell'avviso di giacenza nella cassetta postale, data attestata dall'agente postale, ovvero dalla data del ritiro del plico se anteriore (così Cass.2047/16, 28872/18, 10037/19) .

34. La Notificazione in mani proprie È considerato il metodo ideale di notifica di un atto, eseguito nei confronti di una persona fisica, consiste nella consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del diretto interessato, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque egli venga reperito, nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'agente notificatore (art. 138 c.p.c). Evita la presunzione (legale) che è presente in tutte le altre forme di notificazione e realizza appieno lo scopo. La Cassazione, infatti, nella sentenza n. 3746/2010, ha chiarito che per "consegna in mani proprie" deve intendersi, non solo la notifica eseguita ai sensi dell'articolo 138 del codice di procedura civile, ma anche tutte le altre notificazioni consegnate a mani del destinatario. (ex articolo 140 c.p.c., o a mezzo del servizio postale) a seguito delle quali l'atto venga comunque conosciuto .

35. Perfezionamento della notifica in mani proprie Quando l'atto viene consegnato personalmente al diretto interessato, la notificazione è valida anche se eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto. L'unica presunzione legale del procedimento della notifica a mani proprie si ha nel secondo comma

dell'art. 138 c.p.c., nel caso in cui il destinatario rifiuti la notificazione, in tal caso l'agente notificatore ne dà atto nella relata di notifica e la notificazione si considera comunque effettuata in mani proprie. La notifica si ha, sia per il notificante che per il soggetto notificatario, al momento della ricezione dell'atto da parte di quest'ultimo, indipendentemente dall'accettazione o dal rifiuto dello stesso, purché evidenziato nella relata di notifica; tale fatto configura gli effetti della legale conoscenza dell'atto notificato. Tale disposizione si applica anche nei confronti del domiciliatario di cui all'art. 141 c.p.c. ma mai in caso di rifiuto da parte dei consegnatari previsti dall'art. 139 c.p.c., perché in tali casi l'ufficiale giudiziario dovrà procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c. .

36. La notifica a soggetti terzi. Se il destinatario non viene rinvenuto presso la propria abitazione o presso l'ufficio o l'azienda, l'art. 139 comma 2 stabilisce che l'atto (contenuto in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), debba essere consegnato “a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. In materia di notifica di atti tributari, è previsto specificamente dalla lettera b-bis) dell'art. 60 (inserita dal d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006) secondo il quale “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata” .

37. Disciplina della Notifica a soggetti terzi La notifica effettuata a soggetti terzi (come al familiare del destinatario) è assistita da una presunzione di ricezione solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario (in base all'art. 139 comma 2): tuttavia, a differenza della disciplina processual-civilistica, nel caso di notifica di atti impositivi (in particolare, riguardo l'avviso di accertamento), l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiede, anche, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. (Adempimento non richiesto in caso di notifica a mezzo posta o di notifica in forma semplificata) .

38. La Notifica al Portiere da parte dell'ufficiale giudiziario Secondo l'art. 139, comma 3, c.p.c., quando l'atto non è ricevuto dai familiari o addetti alla casa o all'ufficio o all'azienda, “la copia deve

essere consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla". In questo caso, tali soggetti (il portiere o il vicino) devono sottoscrivere una ricevuta, mentre l'ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata a/r. Se la notifica degli atti impositivi avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione (Cfr Cass n. 8293 del 2018) .

39. La notifica al portiere da parte del Messo Comunale o Messo Speciale La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett.a) del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c. (Cass. n. 2229 del 2020) .

40. La notifica diretta a mezzo posta al portiere La Corte di Cassazione ha chiarito che: "In tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazioni dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario" (Cass. n. 19795 del 2017) .

41. Le notifiche alle persone giuridiche Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., può essere eseguita alla persona fisica che la rappresenta, e può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quanto in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli art. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendosi anche ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. n. 30882 del 2017). L'obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione

alle persone giuridiche, in via alternativa a quella della loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta. La notifica al legale rappresentante in tal caso è valida anche se eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, (Cass. n. 23277 del 2020) .

42. Le Presunzioni nelle notifiche alle persone giuridiche Quando si esegue la notifica ad una persona giuridica e la stessa abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio che riceve l'atto impositivo deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'art. 145, comma 1, c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico (Cass. n. 33568 del 2018). È applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo il quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, grava l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate e che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative. Cass. n. 21699 del 2017. Nell'ipotesi in cui la relazione dell'ufficiale giudiziario registri la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cfr Cass 27664 del 25 ottobre 2024) .

43. La notifica diretta a mezzo posta alla persona giuridica La notifica di una cartella di pagamento nei confronti di una società può essere eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 602 del 1973, e per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla legge n. 890 del 1983 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notificazione degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 c.p.c.. (Cass. n. 8472 del 2018,) .

44. La notifica per compiuta giacenza La “compiuta giacenza” si ha nelle ipotesi in cui, in caso di notificazione effettuata dall’Ufficiale Giudiziario personalmente o a mezzo posta, non sia possibile recapitare l’atto al destinatario a causa della temporanea assenza di questo dal proprio indirizzo: in questi casi l’atto viene depositato presso l’Ufficio postale e al destinatario deve essere inviata (con prova di averla ricevuta) una seconda raccomandata a/r, contenente l’avviso di “comunicazione di avvenuto deposito” (C.A.D.) inerente la giacenza dell’atto. (Cass SS UU n. 10012/2021). Una volta trascorsi i 10 giorni dall’invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, si ha “compiuta giacenza” e la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell’interessato, a prescindere dall’effettivo ritiro dell’atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione, e ciò anche in caso di mancato ritiro da parte del destinatario (il quale può ritirarlo entro 6 mesi dall’invio della raccomandata, decorsi i quali l’atto torna al mittente). Le SS UU hanno ritenuto che benché l’art 8 L.890/82 preveda il semplice invio della C.A.D, sia necessario provare oltre l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) la avvenuta ricezione della CAD mediante «la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima» .

45. Le notifiche per irreperibilità relativa Disciplinate dall’art.140 c.p.c., secondo il quale il messo notificatore "deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". L'attività del notificante è costituita da tre fasi: 1) il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato; 2) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; 3) la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto. La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte e tre le suddette formalità, pena la nullità della notifica stessa (Cass. N. 16817/2012).Va fornita la prova dell’invio e della ricezione della c.d. CAD la cui omissione è qualificabile come causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività del notificante secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta. (Cfr Cass Sezioni Unite n. 18992/2017). "In merito all'ipotesi di mancata consegna dell'atto nelle mani del destinatario, il notificante è tenuto a provare il

perfezionamento della notifica “solo” producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione così come è stato precisato dalle già richiamate Sezioni Unite n. 10012/2021, del 15 aprile 2021 .

46. Notifiche per irreperibilità assoluta Prevista dall’ art. 60, lettera e) del DPR n. 600/1973 secondo cui “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. È illegittima tale modalità ove non vengano effettuate adeguate ricerche presso abitazione, ufficio o azienda laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio (Cass. n. 24260 del 2014). In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni impedisce ogni controllo del suo .

47. Casi di Irreperibilità Assoluta Il messo notificatore si era recato all’indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente ed aveva personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della stessa, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso - che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73 va ritenuta valida, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta,(Cass 24745/2025 dell’8/9/2025). Devono ritenersi adeguate le ricerche in caso di numerosi tentativi di notifica, in relazione ai quali il contribuente non ha manifestato alcuna attività di cooperazione, anche nel rispetto dei principi affermati in ordine alla variazione del domicilio fiscale a seguito dell'evento sismico del 2009 che aveva comportato l' inclusione dell' immobile a cui corrispondeva detto domicilio nella c.d. "zona

rossa" del Comune di L'Aquila (Cass n. 15196/2025 del 07/06/2025). Costituisce irreperibilità relativa e non assoluta ove il contribuente abbia documentato che il proprio trasferimento era consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale (Cass 27060/2025 del 08/10/2025) .

48. La Notifica alle Società di Fatto La circostanza che si tratti di società di fatto non giustifica di per sé che si possa procedere alla notifica per irreperibilità assoluta poiché è illegittima la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società nel caso in cui il messo comunale si limiti ad indicare nella relata di notifica l'irreperibilità della società di fatto "senza dare atto in essa o in altro atto di aver effettuato le ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta della società, ossia che la società di fatto non avesse più l'Ufficio o l'azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale indicato nell'avviso di accertamento. La notifica di un avviso di accertamento a una società di fatto, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, è nulla se non viene provata l'assoluta irreperibilità del destinatario mediante ricerche idonee e dettagliate. L'omessa dimostrazione dell'attività di ricerca sul destinatario dell'atto preclude la possibilità di procedere con la notifica tramite il rito dell'irreperibilità assoluta. In caso di accertamento negativo sulla correttezza della notifica dell'atto presupposto, anche l'atto successivo è da considerarsi nullo. (Cfr Cass Sez V Ord n.22117 del 14 febbraio 2025 dep. il 31 luglio 2025)

49. La notifica al Curatore Fallimentare In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovare di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Cass. 22 aprile 2024, n. 10760). L'intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, a seguito di cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse sulla base della sola avvenuta notificazione precedente al curatore fallimentare, che invece deve ritenersi inopponibile al contribuente. (Cass. 18/06/2025, n. 16427) [Le Notifiche degli Atti Tributari_con_indice agg.pdf].

50. Le Notifiche Telematiche L'art 149-bis cpc, che tratta le "notificazioni a mezzo posta elettronica", prevede che, ai fini della conoscenza legale dell'atto notificato, il "soggetto destinatario" e la sua "casella pec" sono assolutamente sovrapponibili quando il destinatario è un soggetto per il

quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi. La ricevuta di accettazione e di consegna a mezzo PEC al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica. (cfr Cass n.6102/2018; 26705/2019 e 31045/2021) .

51. La Posta Elettronica Certificata La Pec, introdotta nell'ordinamento italiano con DPR n. 68/2005, è una particolare tipologia di posta digitale che permette di conferire ad un messaggio di posta elettronica, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, il medesimo valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La notifica via Pec è infatti in grado di fornire una prova legale dell'avvenuta ricezione del messaggio e di tutti gli atti ad esso allegato da parte del destinatario. La validità della trasmissione del messaggio è attestata dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore del mittente e dalla ricevuta di consegna nella casella di posta elettronica certificata rilasciata dal gestore del destinatario, a prescindere dall'avvenuta lettura di questi. In presenza di tali ricevute, dunque, l'atto è perfezionato oltre che documentato. L'immediatezza delle notifiche via Pec semplifica, l'onere di dimostrare, l'occorrenza, la regolarità del procedimento notificatorio .

52. Le Notifiche Telematiche nell'Accertamento Tributario L'articolo 60.-ter. DPR. N.600/1973 introdotto in attuazione della delega fiscale dall'articolo 1, comma 2, lettera c del Decreto legislativo 13/2024 prevede che l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di notificare a gran parte dei contribuenti.- imprese individuali, società, professionisti iscritti ad Albi o elenchi, gli atti di accertamento e di riscossione anche in modalità telematica tramite posta elettronica certificata .

53. Le Notifiche Telematiche nel Processo Tributario Le forme del PTT previste dalle norme tecniche, sono, non già fini a se stesse, ma funzionali a garantire l'attuazione del giusto processo nell'effettivo contraddittorio delle parti ex art. 111 Cost. (Cfr Cass 34771/2025 del 30/12/2025). “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle ‘specifiche tecniche’ del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ‘.eml’ o ‘.msg’ e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ‘datiAtto.xml’, determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza”, suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., per “convalidazione oggettiva”. (Cfr Cass 16189 /2023).

54. La Trasmissione della PEC Le Sezioni Unite con la sentenza n. 20685 del 9/8/2018 hanno statuito che "la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71"; "la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta; l'art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente» .

55. I Vizi della PEC L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. U, 18/4/2016, n. 7665). Non si riverberano sulla validità della notificazione la mera carenza delle specifiche attestazioni di provenienza e simili da apporre all'atto comunicato o notificato o, comunque, trasmesso (Cass., Sez. 6-2, 16/12/2020, n. 28829). Non è rilevante la carenza di "attestazione di conformità" allorché questa non abbia effettivamente inciso sul diritto di difesa, senza che rilevi l'aspetto psicologico del ricevente allorché l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. (Cass sez V 10503/2025 del 22/04/2025) .

56. PEC non risultante da Pubblici Registri Non è nulla la notifica di un atto predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto; in particolare, anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, soprattutto, la sanatoria di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. (Cfr da ultima Cass Sez L 23/10/2025 n.28173) .

57. Le Notifiche di Poste Private In materia di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo

intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017(Sez. U n. 299 del 10/01/2020 Rv. 656575 – 01 confermata da Cass 24668/2025 del 06/09/2025).